



# *Città di Lentini*

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

—°—

**ORDINANZA SINDACALE N. 2 del 09/02/2024**

**OGGETTO: LIMITAZIONI E DIVIETI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI CARNEVALESCHI 2024 PER LE GIORNATE DI DOMENICA 11 FEBBRAIO 2024 E MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2024**

## **IL SINDACO**

**Vista** l'interlocuzione per le vie brevi con il Dirigente del Commissariato di P.S. di Lentini in merito ai festeggiamenti carnevaleschi segnati in oggetto, nella quale è stata espressa la necessità di limitare la vendita e somministrazione di alcolici e superalcolici in bottiglie di vetro e lattine nelle aree interessate ai predetti festeggiamenti;

**Ritenuto** di potere stabilire tali limitazioni, dalle ore 18:00 alle 24.00, per i giorni di domenica 11 e martedì 13 febbraio 2024, nelle Piazze: Della Resistenza, Duomo e Umberto I, nonché nel raggio di 500 metri di ciascuna delle predette Piazze;

**Ravvisata** la necessità di garantire il corretto svolgimento delle manifestazioni previste per le predette Piazze e nelle ore stabilite e per prevenire situazioni di criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica causate dall'uso improprio dei contenitori di vetro e lattine;

**Considerata** l'urgenza di provvedere in merito;

### **Visti:**

- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n.773 del 18/06/1931
- la Circolare del Ministero dell'Interno n.555/OP/0001991/2017 del 07/06/2017;
- la Direttiva del Ministero dell'Interno n.11001/110 (10) del 28/07/2017;
- il D.L.n.92 del 23/05/2008 convertito in Legge 24/07/2008 n.125;
- gli art. 50 e 54 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- il D.M. Del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008, con cui si disciplina l'ambito di applicazione dell'art.54 del D.Lgs. 267/2000 che consente al Sindaco di intervenire e tutelare con proprio provvedimento l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana nelle comunità locali;
- la legge n.287 del 25/08/1991
- il D.Lgs. 114/98
- la L.R. n.28/99
- la Legge 689 del 24/11/1981

**Tenuto conto** dell'eccezionalità delle limitazioni, dei divieti e della loro temporaneità;

**ORDINA**

Per ragioni di sicurezza pubblica, come in premessa, ai titolari degli esercizi pubblici e degli esercizi commerciali, ubicati nelle Piazze in premessa indicate, **dalle ore 18.00 alle 24.00, di domenica 11.02.2024 e martedì 13.02.2024, e nel raggio di 500 metri di ciascuna piazza:**

- **il divieto di vendita e somministrazione di alcolici e superalcolici.**

I titolari e i gestori delle attività di commercio e di somministrazione di alimenti e bevande, anche ambulanti su area pubblica, sono responsabili della corretta applicazione di quanto ordinato.

**L'inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.**

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio, ed è immediatamente esecutiva.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

#### **DISPONE**

che la presente ordinanza, a cura della Polizia Municipale, sia trasmessa:

- alla Prefettura di Siracusa;
- alla Questura di Siracusa;
- al Comando dei Carabinieri di Lentini;
- alla Tenenza della Guardia di Finanza Lentini.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R., entro il termine di 60 giorni dalla notifica della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Dalla Residenza Municipale, 09 FEB 2024

**IL SINDACO**

**Rosario Lo Faro**

